

## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### I765B - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE- RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 26242

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'art. 15 di quest'ultima;

VISTO il proprio provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, con il quale è stato deliberato che le società Alan S.r.l. (nel prosieguo, "Alan" o "società appellante"), Azienda Agricola Allevi S.r.l., CRE S.p.A., Eco-trass S.r.l. e Evergreen Italia S.r.l. hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, un'unica complessa e continuata intesa orizzontale avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili e irrogato, per quanto in questa sede di interesse, alla società Alan una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo di 1.104.935 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3047 dell'11 luglio 2016 che, in accoglimento di alcuni motivi di ricorso proposti dalla società appellante Alan, ha disposto la parziale riforma della sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 12935/2015, confermando la legittimità del provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015 con riguardo all'accertamento della violazione commessa dalla società, ma annullando il provvedimento *in parte qua* limitatamente alla quantificazione della sanzione per Alan, disponendo la rideterminazione in diminuzione dell'importo finale della stessa, come da motivazione, e rinviando all'Autorità per la concreta quantificazione di tale importo;

VISTO il proprio provvedimento n. 26172 del 14 settembre 2016, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione da comminare alla società Alan, per la violazione accertata con provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3047 dell'11 luglio 2016;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

VISTE, in particolare, le informazioni prodotte dalla Parte in data 13 ottobre 2016 e successivamente integrate in data 3 novembre 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

#### I. LA PARTE

1. Alan S.r.l. ("Alan" o "società appellante") è una società prevalentemente attiva nel trattamento e condizionamento di fanghi biologici destinati al riutilizzo in agricoltura tramite due impianti, per una capacità massima autorizzata complessiva di 106.000 tonnellate/anno. Alan dispone inoltre di

un impianto per il recupero dell'umido da raccolta differenziata. Il fatturato realizzato dalla società nel 2013, sulla cui base è stata irrogata la sanzione con il provvedimento n. 25302/2015, ammontava a circa 13 milioni di euro.

## II. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

2. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3047 dell'11 luglio 2016, in accoglimento di alcuni motivi di ricorso proposti dalla società Alan, ha disposto la rideterminazione in diminuzione dell'importo finale della sanzione irrogata alla società in relazione alla violazione accertata con provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015 e ha rinviato all'Autorità per la concreta quantificazione di tale importo, dettando già i criteri in base ai quali effettuare la suddetta rideterminazione.

3. In particolare, con riferimento al calcolo dell'importo base della sanzione, ossia al calcolo del "valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l'infrazione", il Consiglio di Stato, pur ritenendo corretta l'individuazione fatta dall'Autorità di tale importo nei "ricavi realizzati da ciascuna delle imprese Alan, Allevi, CRE, Eco-trass ed Evergreen nel mercato costituito dall'insieme delle procedure di gara partecipate da tali imprese nel periodo di durata dell'infrazione, ossia dal 1° aprile 2008 all'11 giugno 2013...", ha tuttavia ritenuto fondata la censura di Alan in base alla quale la medesima ha lamentato che "a seguito di una richiesta dell'Autorità di contenuto generico, riferita al 'valore totale dei ricavi realizzati da ciascuna società mediante il servizio di smaltimento di fanghi civili in agricoltura, svolto a seguito di aggiudicazione di una gara d'appalto nel periodo in questione', sarebbero stati trasmessi dati comprensivi anche di ricavi esulanti dal procedimento" e che, "di conseguenza, l'importo preso dall'Autorità a riferimento dovrebbe essere rivisto e, pertanto, depurato dei ricavi afferenti a contratti aggiudicati a seguito di gara in epoca precedente al periodo di durata dell'infrazione".

4. In secondo luogo, nella richiamata sentenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che "vada modificato il livello di gravità dell'infrazione, da notevole, o manifesto, a semplice; che sussistano quindi le condizioni per diminuire gli importi delle sanzioni alla luce di un 'declassamento' della gravità dell'infrazione tenuto conto dei criteri e delle circostanze rilevanti di cui ai punti 19 e seguenti della Comunicazione del 2006 e delle singolarità del caso concreto, con la conseguente riduzione della percentuale del valore delle vendite del 15%, percentuale che risulta sproporzionata, in base alle peculiarità della fattispecie, al 5%".

5. In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di fissare i parametri (come sopra individuati) per la concreta rideterminazione della sanzione da irrogare ad Alan e di rinviare gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi in concreto l'importo della sanzione conformandosi alle indicazioni della sentenza *de qua*, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e accoglimento parziale del ricorso proposto in primo grado.

## III. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

6. Il presente procedimento è stato quindi avviato in data 14 settembre 2016 al fine di ottemperare alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 1.

7. Al fine di dare seguito alle prescrizioni ivi dettagliate, in data 28 settembre 2016 è stata inviata alla Parte una richiesta di informazioni relativa al valore del fatturato realizzato dalla società nel periodo 1° aprile 2008/11 giugno 2013 per il servizio di smaltimento dei fanghi civili in agricoltura in ciascuna procedura concorsuale, ivi incluse le licitazioni private, aggiudicata nel medesimo periodo, specificando altresì che dovevano escludersi eventuali ricavi derivanti dal servizio di trasporto nonché che, per il caso di aggiudicazione della procedura a seguito della partecipazione in ATI, il dato relativo ai ricavi doveva riguardare esclusivamente la quota parte del servizio di smaltimento dei fanghi civili effettivamente svolto dall'impresa<sup>2</sup>.

In data 28 ottobre 2016 è stata inviata un'ulteriore comunicazione alla società, contenente la richiesta di alcuni chiarimenti rispetto alle informazioni fornite<sup>3</sup>.

Le risposte della Parte sono pervenute nei termini richiesti<sup>4</sup>.

8. In data 8 novembre 2016 la Parte, su propria istanza, è stata altresì sentita in audizione, nell'ambito della quale ha meglio illustrato il contenuto delle proprie precedenti comunicazioni all'Autorità<sup>5</sup>.

#### **IV. RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

9. Alla luce della sentenza Consiglio di Stato sopra richiamata, si procede alla rideterminazione della sanzione, tenendo presente che, per effetto di tale pronuncia, il "valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l'infrazione" va calcolato prendendo in considerazione esclusivamente i ricavi afferenti a contratti ottenuti a seguito di gara aggiudicata nel periodo di durata dell'infrazione stessa (ovvero, tra il 1° aprile 2008 e l'11 giugno 2013). Il fatturato rilevante, così ricalcolato sulla base delle informazioni trasmesse dalla Parte, avendo in particolare la società provveduto ad indicare il fatturato da scorporare dal "valore delle vendite" in quanto afferente ad appalti aggiudicati prima del 1° aprile 2008, risulta pari a 5.414.949 euro.

10. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore delle vendite così calcolato deve essere applicata una percentuale che, nel caso di specie, è stata rideterminata dal Giudice amministrativo in un valore pari al 5%. Di conseguenza, l'importo base della sanzione, così calcolato, è rideterminato nella misura di 270.747 euro, inferiore al massimo edittale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90.

La misura dell'importo finale della sanzione è quindi rideterminata in 270.747 € (duecentosettantamilasettecentoquarantasette euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare ad Alan S.r.l. per la violazione accertata nella misura di 270.747 € (duecentosettantamilasettecentoquarantasette euro);

---

<sup>2</sup> Cfr. doc. 3.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 5.

<sup>4</sup> Cfr. doc. 4 e doc. 6.

<sup>5</sup> Cfr. doc. 8.

## DELIBERA

a) che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ad Alan S.r.l. per il comportamento ascritto alla società mediante il provvedimento dell'Autorità n. 25302 del 3 febbraio 2015, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3047 dell'11 luglio 2016, è rideterminata nella misura di 270.747 € (duecentosettantamilasettecentoquarantasette euro);

b) che la società trasmetta, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, prova dell'avvenuto pagamento attraverso l'invio di copia del modello F24 attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

f.f. IL PRESIDENTE  
*Gabriella Muscolo*

---